

ALLEGATO C — PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Premessa

Il Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali”, nella sua veste di comunità di formazione ed educazione, si ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, rispetto della persona (art. 3 Cost.) e sviluppo della personalità (art. 2 Cost.) e promuove e tutela la dignità e l'integrità psicofisica di ogni persona.

La scuola riconosce che fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo rappresentano una grave violazione di tali principi, compromettono la serenità dell'ambiente scolastico e ostacolano il processo formativo e si impegna con azioni concrete sul fronte della prevenzione di tali fenomeni e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Il presente documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee di Orientamento emanate dal Ministero dell'Istruzione con decreto n.18 del 13 gennaio 2021 e recepisce le innovazioni introdotte dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, intitolata “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, che ha modificato la Legge 29 maggio 2017 n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Art. 1

Definizioni

Conformemente alla definizione normativa, ai fini del presente documento, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie rientranti nel bullismo:

- a. la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione di gruppo, specie se reiterata;
- b. l'intenzione di nuocere;
- c. l'isolamento della vittima.

Per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Rientrano a titolo esemplificativo nel cyberbullismo:

- a. flaming: insulti/litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- b. harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- c. cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- d. denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- e. outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia - e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

- f. impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- g. esclusione: estromissione intenzionale dell'attività online;
- h. sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art.2

Azioni di intervento della scuola

La scuola assume un ruolo centrale nella realizzazione delle azioni preventive rispetto ai comportamenti individuati nel precedente articolo, con la sua azione formativa ed educativa, orientata verso la promozione delle pari opportunità, l'adeguata risposta formativa a ogni bisogno educativo, la valorizzazione delle molteplici forme di differenziazione cognitiva, comportamentale, culturale delle studentesse e degli studenti e lo sviluppo di processi collaborativi e di condivisione solidale nella dimensione relazionale per la garanzia del diritto allo studio di tutte e tutti e per il benessere a scuola e nella vita.

A tale fine si impegna a porre in essere tutte le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della Legge 17 maggio 2024, n. 70, richiamata nella premessa.

Si precisa inoltre che la Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico, consapevole e responsabile della rete, dei social network e dei media, come declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92, "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale.

L'intervento di prevenzione e di contrasto della scuola si realizza anche attraverso la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la promozione di un ruolo attivo degli studenti all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nonché con l'individuazione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti e con l'istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

La scuola organizza attività di informazione e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, promuove la formazione globale di ogni studente per favorire autonomia e senso di responsabilità anche nell'utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi elettronici, stimola un uso consapevole e responsabile dei mezzi informatici e della rete internet, vigila attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo, e monitorando le situazioni di disagio.

Art.3

Impegni delle famiglie ed obblighi delle studentesse e degli studenti

Le azioni di carattere preventivo e la strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, per la loro stessa efficacia, richiedono l'interazione tra la scuola, intesa come comunità aperta e le famiglie ed il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse.

A tal fine la famiglia si impegna a:

1. conoscere e accettare l'offerta formativa e i regolamenti dell'Istituto con le relative norme disciplinari;
2. sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l'autonomia e il senso di responsabilità anche nell'utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;

4. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
5. sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
6. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione scolastica e tutte le norme regolamentari dell'Istituto.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell'Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell'insegnante;
3. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
4. accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di assumere condotte e/o utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla legge;
5. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

Art.4

Procedura da adottare nei casi di condotte riconducibili all'art.1

La procedura di individuazione delle condotte riconducibili all'art.1 e di intervento della scuola si realizza attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta tempestiva della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso, con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare;
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Il docente, l'assistente tecnico e/o il collaboratore scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti e condotte di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico, comunica senza ritardo ed in forma scritta al dirigente scolastico quanto appreso, ai fini dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo e della presa in carico del caso da parte della scuola.

Il dirigente scolastico, salvo che il fatto costituisca reato, informa il referente scolastico per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed il/i docente/docenti coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e ed eventualmente acquisisce direttamente o tramite questi ultimi ulteriori informazioni ed elementi di valutazione rispetto a quelli contenuti nella segnalazione ricevuta dal docente, al fine della valutazione approfondita della gravità della condotta.

All'esito dell'accertamento il dirigente scolastico promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.

L'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dello/degli studente/i e/o della/e studentessa/e coinvolti dovrà avvenire nel rispetto della procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari prevista nel Regolamento d'Istituto.

Anche quando non si proceda con l'applicazione di sanzioni disciplinari, in presenza di condotte riconducibili all'art.1, il dirigente convoca i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni coinvolti e comunica a questi ultimi il contenuto della segnalazione ricevuta, i soggetti coinvolti, l'esito degli eventuali approfondimenti istruttori espletati e le misure di carattere educativo adottate.

Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il

dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

Art.5

Misure di carattere educativo

Le misure di carattere educativo sono azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla/e classe/i coinvolta/e negli episodi di bullismo e/o cyberbullismo.

Le azioni sono individuate dal dirigente scolastico e poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, primi fra tutti i docenti del team antibullismo, sulla base delle indicazioni ricevute dal dirigente scolastico ed in coordinamento con il referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed il/i docente/docenti coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e.

Le azioni consistono in interventi educativi, didattici e formativi orientati al mantenimento ed al ripristino della relazione, configurati come adeguata risposta alla condotta rilevata, con il coinvolgimento delle famiglie, per lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze chiave e di cittadinanza, disciplinari e trasversali.

La finalità è quella di promuovere la consapevolezza della rilevanza degli effetti lesivi della/e condotta/e e la responsabilizzazione dell'intero gruppo classe, attraverso la promozione dell'empatia verso la vittima e l'individuazione di strategie appropriate per ridurre i danni e prevenire ulteriori comportamenti inappropriati, favorendo un percorso di vicinanza e ascolto e intercettando precocemente le difficoltà.

Tra le misure di carattere educativo individuate ed applicate dal dirigente scolastico è prioritaria la tutela della vittima, in termini di attenzione agli indicatori, prevenzione delle situazioni di vittimizzazione (indicatori di segnale di sofferenza e/o attacco dell'aggressore) e supporto e riservatezza assicurati alla stessa vittima da parte della rete di adulti. Bisogna inoltre tutelare la salute psicofisica della vittima evitando di attuare forme di "vittimizzazione secondaria".

La scuola si impegna ad offrire anche un servizio di sostegno psicologico agli studenti ed alle studentesse, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Le azioni di carattere educativo sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante e con l'eventuale ausilio con professionisti esterni (psicologo, forze dell'ordine, servizi pubblici territoriali, personale sanitario, ecc.).

Tra le misure di carattere educativo rientrano anche quelle disciplinari applicabili all'aggressore (bullo, cyberbullo) e/o agli aggressori, che dovrà/anno rispondere dell'azione compiuta per la violazione dei principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei, secondo quanto previsto nelle sanzioni disciplinari del Regolamento di Istituto.

Alle sanzioni disciplinari si applica il principio della gradualità e proporzionalità tra infrazione e sanzione, in base alla situazione personale dello studente, alla gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, tenendo conto della necessaria temporaneità della sanzione e della finalità di quest'ultima, tesa alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente e della studentessa ed al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

Art.6

Monitoraggio della situazione ed efficacia degli interventi

Dopo l'applicazione delle misure di cui al precedente articolo, il referente scolastico per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo verifica, in collaborazione con il/i

docente/docenti coordinatore/i della/e classe/i coinvolta/e, l'efficacia degli interventi realizzati, in particolare concentrandosi su:

- la ripetitività degli episodi da parte degli stessi autori dopo l'intervento;
- il livello di soddisfazione della vittima e della sua famiglia rispetto alla gestione del caso;
- il grado di coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità scolastica.

Il referente scolastico per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, cura la conservazione e l'aggiornamento tempestivo di un registro riservato ed anonimizzato degli episodi segnalati e delle misure di carattere educativo applicate.

Tale registro contiene l'indicazione della:

- data di segnalazione e data dell'episodio;
- natura dell'atto (bullismo/cyberbullismo, tipo di aggressione);
- classe/i coinvolte e numero di studenti e/o studentesse (vittime, autori, testimoni);
- misure educative e/o sanzioni adottate;
- esito dell'intervento a distanza di tempo.

Il referente scolastico elabora annualmente, entro la fine dell'anno scolastico, un report riassuntivo per il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto, che riporta:

- dati statistici anonimi sull'incidenza dei fenomeni;
- valutazione dell'efficacia delle misure adottate;
- analisi dei bisogni formativi emersi.